

Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - sottoscrizione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26040 del 29/11/2005

Qualificazione - Requisito essenziale - Omissione - Conseguenze - Procedimento di correzione degli errori materiali o rinnovazione della pubblicazione - Inammissibilità - Declaratoria di nullità assoluta ed insanabile rilevabile anche di ufficio - Effetto consequenziale - Rimessione della causa in sede di impugnazione al giudice della sentenza priva della sottoscrizione - Necessità.

La sottoscrizione della sentenza da parte del giudice - e, nel caso del giudice collegiale, del presidente e dell'estensore (ovvero di uno dei due), secondo quanto disposto dall'art. 132, ultimo comma, cod. proc .civ. - costituisce un requisito essenziale del provvedimento, la cui mancanza ne determina la nullità assoluta e insanabile, senza che possa avviarsi né con il procedimento di correzione degli errori materiali (che postula un provvedimento dal contenuto affetto da omissioni od errori, ma ormai completo nel suo procedimento di formazione), né tantomeno con la rinnovazione della pubblicazione da parte dello stesso organo che - emessa la pronuncia - ha ormai esaurito la sua funzione giurisdizionale. Il suddetto vizio di nullità, rilevabile anche d'ufficio, comporta la rimessione della causa al medesimo giudice che ha emesso la sentenza carente di sottoscrizione, il quale viene investito del potere dovere di riesaminare il merito della causa stessa e non può limitarsi ad una semplice rinnovazione della sentenza.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26040 del 29/11/2005